



COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro
Area Tecnico-Manutentiva - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N. 366 del registro generale del 06/07/2019

N. 247 del registro dell'Area del 24/06/2019

OGGETTO: Ufficio Lavori Pubblici: Lavori di "Esecuzione di interventi di adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. Intervento di demolizione e ricostruzione sede PET 118."

Esclusione del primo classificato a seguito verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del d. Lgs. 50/2016 e smi.

Riferimenti contabili _____
(Se necessari)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 29 del 03/07/2018 con il quale venivano conferite allo scrivente, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/00 (TUEL), le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Testo Unico degli Enti Locali;

Premesso che:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2018 veniva approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche da avviare nella prima annualità;
- nel suddetto Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020 figura l'intervento denominato Esecuzione di interventi di adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. Intervento di demolizione e ricostruzione sede PET 118."
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Geom Felice Bevilacqua
- il D.D.G. n. 8662 del 25/07/2018 avente ad oggetto "OCDOC n. 344 DEL 09/05/2016 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B). Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di interesse strategico" Approvazione graduatorie definitive di priorità degli interventi da ammettere a contributo, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento di demolizione e ricostruzione sede PET 118
- **con** deliberazione n. 124 del 20/11/2018 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto "OCDOC n. 344 DEL 09/05/2016 – ART. 2, COMMA 1, PUNTO B) . Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati all'esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di interesse strategico". Progetto esecutivo relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione sede PET 118 per l'importo complessivo di € 392.766,62
- con verbale del 19/11/2018 il R.U.P. ha provveduto a validare, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione sede PET 118;
- con determinazione a contrattare n. 468 r.a. (n. 723 r.g.) assunta in data 06/12/2018 del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "adeguamento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico. Demolizione e ricostruzione sede PET 118 e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando contestualmente il bando e il disciplinare di gara;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva n. 25 del 25/01/2019 è stata nominata la commissione di gara preposta all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto indicati

Dato atto che:

- in data 21/01/2019, 30/01/2019, 01/02/2019, 08/02/2019, si sono svolte le sedute della commissione per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in seduta pubblica, la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata e, l'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica;
- negli atti di gara era richiesto alle ditte partecipanti di proporre offerta economica e offerta tempo, in ribasso sulla base d'asta e sul tempo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo;
- le offerte presentate dalle ditte partecipanti sono le seguenti:

	DITTA	RIBASSO %	
		TEMPO	ECONOMICO
1	FOX Srl, C.da Torretta snc Gioiosa Marea (ME)	64,931	10,640
2	Tekno Edil s.r.l. , Viale Vincenzo Gattoleto, 88100 Catanzaro	30,00	18,750
3	CGC SRL, VIA T. CAMPANELLA 188/1 – 88100 CATANZARO	46,575	22,00
4	AP COSTRUZIONI SRL con sede FOLIGNO (PG)	55,070	18,00
5	Edil Service Talarico s.r.l. Viale Emilia, 82 – 88100 CATANZARO	34,250	9,069
6	4 ERRE COSTRUZIONI SRL con sede in BOTRICELLO (CZ)	29,040	18,488

- in considerazione dell'offerta tempo presentata dalla ditta FOX Srl, c.da Torretta snc Gioiosa Marea (ME) prima classificata, ribasso del 64,931% sul tempo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante, ha proceduto, con nota prot 2013 del 21/03/2019 all'attivazione dell'iter di verifica e valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto di assegnare al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni e giustificazioni dell'offerta presentata;
- La ditta FOX ha risposto alla richiesta, trasmettendo con nota prot. 2210 assunta in data 28/03/2019, le giustificazioni su quanto richiesto;
- Con nota prot. 2477 del 08/04/2019 sono state richieste ulteriori giustificazioni alla ditta FOX, che sono state trasmesse dalla stessa, con nota prot. 2815 del 19/04/2019;

Considerate le risposte che la Ditta ha fornito che, insieme alla richiesta avanzata dal RUP, costituiscono allegati alla presente determinazione quali parti integranti;

Valutato che:

- diverse sentenze del Consiglio di Stato affermano che il giudizio di anomalia costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica (cfr Sentenza del Consiglio di Stato n° 2573/2015, n. 430 sez. V del 23/1/2018 e altre), che è nella competenze e nella professionalità del RUP valutare la congruità dell'offerta;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1827 del 6 maggio 2016, ha osservato che nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.;
- l'Amministrazione mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito, attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini della corretta esecuzione dell'appalto;
- è stato valutato che l'articolazione dei lavori previsti dalla ditta Fox Srl in relazione alla riduzione temporale offerta in sede di gara, rende complessivamente inadeguata e incongrua l'offerta presentata dalla stessa ditta, che anche nella risposta alla richiesta di chiarimenti dove ha dettagliato le attività da svolgere, non ha dimostrato l'equilibrio complessivo della propria offerta e pertanto la sua congruità per come meglio specificato nella relazione del 20/06/2019 trasmessa dal RUP che qui si intende integralmente riportata;

Visto parere della Commissione Giudicatrice, che qui si intende integralmente allegato.

Si ritiene che, sulla base di quanto sopra esposto, l'offerta economica della Ditta Fox Srl, sia da considerarsi, nel suo complesso, non congrua in quanto:

L'impresa vanta un risparmio di tempo legato ad una contrazione dei tempi di attesa di maturazione del calcestruzzo gettato in opera per le opere strutturali. Tale intento è sostenuto da una teoria secondo la quale, andando a stimare i soli carichi dovuti al peso proprio della struttura, trascurando i carichi permanenti non strutturali e i carichi variabili vista la transitorietà della stessa, non è necessario il raggiungimento della piena resistenza del calcestruzzo per procedere ai getti successivi delle parti strutturali dell'opera.

La suddetta tesi viene sostenuta da una proporzione che mette in correlazione la condizione di carico complessiva della struttura alla resistenza caratteristica del calcestruzzo prevista in progetto e quindi alla determinazione di un'ipotetica resistenza del calcestruzzo necessaria per sostenere il solo peso proprio delle opere strutturali, tale espressione risulta essere priva di alcun fondamento ingegneristico.

In primo luogo la capacità di un elemento strutturale di sostenere un dato carico non è legato alla sola resistenza del materiale, ma anche alla sua geometria. Viene da sé che a seconda delle rigidità e delle luci dei telai la distribuzione delle sollecitazioni non sono uniformi e pertanto un telaio può essere più o meno sollecitato rispetto un altro telaio della stessa struttura, quindi non è possibile fare un discorso generalizzato con una semplice equazione algebrica. L'impresa ha preso in considerazione il peso al mq di un singolo solaio, andando a trascurare il peso proprio degli elementi strutturali sovrastanti (pilastri e travi) e il peso dei solai degli impalcati superiori. Per avvalorare la propria tesi l'impresa fa riferimento ad un grafico tratto dalle "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale" in relazione al quale si evince che trascorso un tempo utile pari a 2 giorni il cemento raggiunge dei valori di resistenza pari a 12 N/mmq. In realtà come specificato dal sotto-paragrafo 5.2.1 delle stesse "Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale" tale grafico è stato redatto e, pertanto, è valido solo per condizioni di temperatura e umidità costanti, dal momento che nella realtà una tale condizione climatica non si può prevedere o riscontrare si ritiene aleatoria l'osservazione dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra sostenuto e del cronoprogramma presentato dal concorrente non si reputano congrui i tempi inerenti le fasi di getto di calcestruzzo per le lavorazioni strutturali (il cronoprogramma, difatti, pur non avendo un valore vincolante per la fase di esecuzione non può non essere preso in esame nel sub-

procedimento di verifica di potenziale anomalia dell'offerta tempo al fine di verificare i tempi di esecuzioni delle fasi di lavorazione).

Nello specifico tra la fase di realizzazione del solaio piano terra e il solaio piano primo è stato stimato un tempo intermedio pari a 11 giorni e tra il solaio piano primo e il solaio copertura viene stimato un tempo di soli 9 giorni. Queste tempistiche così basse non sono accettabili da un punto di vista tecnico, in quanto andare a realizzare un solaio di un piano superiore pochi giorni dopo il getto del solaio inferiore significa andare ad installare il sistema di puntellatura su un solaio che ancora non ha raggiunto la piena maturazione e la massima resistenza con la possibilità di causare deformazioni permanenti allo stesso.

Si considerano, altresì, impropri e insufficienti i tempi dichiarati che intercorrono tra la fine del getto dei pilastri del piano terra e l'inizio del getto dei pilastri del primo piano, tempo stimato dal concorrente pari a 11 giorni; sempre in ragione del fatto che in tale arco temporale i pilastri del piano terra non hanno raggiunto la completa maturazione e valori di resistenza del calcestruzzo attesi.

Si rileva, infine, che il cronoprogramma presentato non presenta la voce relativa all'attività di disarmo degli elementi strutturali, attività imprescindibile che doveva essere contemplata e giustificata nella tempistica dichiarata.

Si dichiara pertanto l'anomalia della offerta.

VISTI:

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in vigore;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- **DI APPROVARE** integralmente la premessa che si intende qui integralmente riportata;
- **DI DICHIARARE** anomala l'offerta presentata dalla ditta FOX Srl, da considerarsi nel suo complesso non congrua e di disporre pertanto l'esclusione della ditta medesima per le motivazioni esposte in precedenza;
- di proporre l'aggiudicazione in via provvisoria dei lavori in oggetto alla ditta seconda classificata Tekno Edil s.r.l. , Viale Vincenzo Gattoleto, 88100 Catanzaro;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile dell'Area
Tecnico-Manutentiva
p.e. Giovanni Cocerio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D.L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D. Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE E FINANZIARIA
Rag Domenico D'Alta

.....
VISTO COPERTURA FINANZIARIA

(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D.L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si attesta la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria, per come indicato nel provvedimento, per cui si provvede alla registrazione in contabilità con il/i codice/i n.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE E FINANZIARIA
Rag Domenico D'Alta

.....

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio